

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO COMUNALE PER I NEGOZI START UP

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 12/06/2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 04/06/2018
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22/05/2023
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/04/2025

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Contributi per i proprietari dei negozi

Art. 3 – Contributi per i gestori dei nuovi esercizi

Art. 3bis – Contributi a favore dei gestori per il permanere di attività di generi alimentari di prima necessità su tutto il territorio comunale.

Art. 4 - Modalità di riconoscimento del contributo. Limiti all'erogazione

Art. 5 – Controlli e disciplina

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento è finalizzato a favorire:
 - a) l'apertura di nuovi esercizi commerciali/artigianali e/o il subentro ad esercizi esistenti commerciali/artigianali siti nel territorio comunale di Alzano Lombardo.
 - b) il permanere di quelli rientranti nel commercio di generi alimentari di prima necessità (quali, pane, frutta e verdura, carne e suoi derivati, latte, uova, olio, pesce, minimercati di generi alimentari) siti su tutto il territorio comunale.
 - c) l'insediamento di associazioni, fondazioni ed enti del terzo settore comunque denominati, con esclusione di quelle in tutto o in parte a contenuto politico e/o religioso, come risultante dallo statuto.
 - d) l'insediamento di attività di natura professionale in locali precedentemente sfitti, purché garantiscano la permeabilità visiva delle vetrine.
2. Sono escluse dal presente Regolamento, e non possono accedere ai relativi incentivi le seguenti attività: Grandi e Medie strutture di vendita, Internet Point, esercizi aventi una o più, sexy shop, attività con distributori automatici di alimenti e bevande e prodotti non alimentari, sale giochi, sale di massaggio non collegate ad attività di estetica, fisioterapica o olistica.
3. I contributi economici previsti dal presente Regolamento sono riconosciuti esclusivamente per locali aventi vetrina direttamente prospiciente la pubblica via.
4. I contributi economici previsti dal presente Regolamento, da erogarsi in conformità agli stanziamenti di bilancio, si qualificano come segue:
 - a) contributo al proprietario che affitterà i locali commerciali e al prezzo indicato dall'Amministrazione comunale;
 - b) contributo al gestore del negozio che aprirà o subentrerà ad un nuovo esercizio commerciale/artigianali;
 - c) contributo al gestore per il permanere di negozi di generi alimentari di prima necessità;
 - d) contributo alle associazioni, fondazioni ed enti del terzo settore comunque denominati, con esclusione di quelle in tutto o in parte a contenuto politico e/o religioso, come risultante dallo statuto per il loro insediamento;
 - e) contributo per l'insediamento di attività di natura professionale in locali precedentemente sfitti, purché garantiscano la permeabilità visiva delle vetrine;

Art. 2 – Contributi per i proprietari dei negozi.

1. I proprietari di locali siti nel territorio comunale di Alzano Lombardo possono richiedere un contributo comunale, pari all'ammontare dell'imposta Municipale Unica versata al Comune di Alzano Lombardo fino ad un massimo di €. 1.000,00 annui, per un massimo di tre anni, se sottoscriveranno contratti di affitto per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, al canone, indicato dall'Amministrazione Comunale, come disciplinato dal seguente comma 3, per l'apertura di nuove attività commerciali/artigianali.
2. Il medesimo contributo di cui al comma 1, è riconosciuto ai proprietari di locali che adeguino i contratti di locazione vigenti alle condizioni di cui al comma 3, per tutta la durata contrattuale, al fine di favorire il permanere delle attività commerciali di generi alimentari indicate all'art.1 comma 1, lettera b). Tale contributo non potrà comunque superare la differenza tra il nuovo canone di locazione concordato e quanto precedentemente applicato.
3. L'ammontare del canone di cui sopra è calcolato secondo un importo forfettario minimo fino a 25 mq. ed una maggiorazione per ogni metro quadrato eccedente il minimo, anche per scaglioni di superficie, secondo i valori deliberati di volta in volta dalla Giunta Comunale. Il canone calmierato di cui sopra non è obbligatorio per gli eventuali rinnovi.

Art. 3 – Contributi per i gestori dei nuovi esercizi

1. I gestori che apriranno un nuovo esercizio o che subentreranno ad un'attività cessata o in cessazione (nel senso che cesserà entro i successivi 60 giorni) come meglio qualificato al precedente art. 1,

potranno usufruire di un contributo pari all'ammontare della TARI annuale dovuta e al nuovo canone di esposizione pubblicitaria, fino ad un massimo di €. 1.000,00 e per un massimo di anni tre.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 sarà aumentato del 50% per le attività commerciali con vendita esclusiva di generi agroalimentari interamente prodotti e trasformati sul territorio della Comunità Montana Valle Seriana e per attività artigianali artistiche con produzione in loco del bene (quadri, suppellettili, decorazioni, ricami...). La produzione e la trasformazione dovranno essere certificabili.
3. L'aumento del contributo di cui al precedente comma 1 sarà del 100% per le attività commerciali condotte direttamente dai produttori agricoli con vendita esclusiva dei propri generi agroalimentari, purché interamente prodotti e trasformati in Alzano Lombardo.
4. I gestori hanno diritto al contributo anche nel caso in cui non abbiano usufruito di contratto di affitto alle condizioni disciplinate dal presente Regolamento.
5. I contributi di cui al presente articolo non possono essere cumulati con quelli previsti al successivo art. 3-bis.
6. Possono usufruire delle agevolazioni previste dal presente articolo anche le attività temporanee, per la quantità commisurata al tempo di apertura (ad es. se aperte un mese usufruiranno dell'agevolazione per 1/12). Nel caso tali attività temporanee siano svolte nell'ambito di una convenzione comunale di promozione del commercio locale, le attività possono godere di un contributo aggiuntivo pari ai costi sostenuti per la COSAP, per le attività di promozione comunque denominate.
7. Ai gestori delle attività di cui al precedente art. 1 c. 1 lett. a) è riconosciuto un contributo ulteriore una tantum di €. 500,00, quale contributo spese per l'avvio dell'attività. Il contributo una tantum è aumentato a €. 750,00 per le attività di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo. Per le attività temporanee della durata di almeno 30 giorni, il contributo una tantum è pari ad €. 100,00, aumentato a €. 200,00 per attività temporanea con durata superiore a 180 giorni.

Art. 3bis - Contributi a favore dei gestori per il permanere di attività di generi alimentari di prima necessità su tutto il territorio comunale.

1. Le attività commerciali già esistenti con attività prevalente appartenente al codice Ateco 47.11.4 (minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari) possono usufruire di un contributo pari all'ammontare della TARI annuale dovuta e al nuovo canone di esposizione pubblicitaria, fino ad un massimo di €. 800,00, in via continuativa fino a cessazione dell'attività.
2. Le attività commerciali con attività prevalente appartenente ai seguenti codici Ateco 47.21.0 (commercio al dettaglio di frutta e verdura), 47.22.0 (commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne), 47.23.0 (commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi), 10.71.1 (produzione di prodotti di panetteria freschi), 47.24.1 (commercio al dettaglio di pane), 47.29.1 (commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari), 47.29.90 (commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati quali commercio al dettaglio di uova, oli e grassi alimentari, salumerie) e/o simili, possono usufruire di un contributo pari all'ammontare della TARI annuale dovuta e al nuovo canone di esposizione pubblicitaria, fino ad un massimo di €. 400,00, in via continuativa fino a cessazione dell'attività.
3. Hanno diritto al contributo di cui ai commi 1 e 2 le attività commerciali che effettuano vendita diretta al pubblico e hanno una superficie di vendita alimentare superiore al 50% della superficie di vendita complessiva.
4. I gestori hanno diritto al contributo anche nel caso in cui non abbiano usufruito di contratto di affitto alle condizioni disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 4 - Modalità di riconoscimento del contributo. Limiti all'erogazione.

1. Chiunque possieda i requisiti di cui ai precedenti articoli, fatto salvo quanto indicato al comma 7 del presente articolo, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, potrà inoltrare al Comune di Alzano Lombardo, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di apertura o subentro dell'attività, a pena decadenza, la richiesta di contributo, compilando apposito modello.

scaricabile dal sito internet comunale, corredato di tutti gli allegati richiesti. Non potranno essere evase domande incomplete.

2. Annualmente, entro il 30 settembre, chiunque possieda i requisiti di cui ai precedenti articoli, dovrà presentare la richiesta di contributo, compilando apposito modello scaricabile dal sito internet comunale, corredato di tutti gli allegati richiesti. Non potranno essere evase domande incomplete.
3. Costituiscono causa di esclusione dal contributo del presente Regolamento per il proprietario del locale le sottoindicate fattispecie:
 - mancato avvio delle attività di cui all'art. 1 comma 1;
 - mancato o irregolare pagamento dei tributi comunali;
 - mancato classamento catastale dei locali;
4. Costituiscono causa di esclusione dal contributo del presente Regolamento per il gestore delle attività le sottoindicate fattispecie:
 - mancato avvio delle attività di cui all'art. 1 comma 1;
 - mancato o irregolare pagamento dei tributi comunali;
 - non essere cittadini italiani o comunitari, oppure essere extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno
5. Il contributo sarà corrisposto annualmente e, nel caso di cessazione dell'attività, sarà riconosciuto proporzionalmente ai mesi di apertura dell'attività. Qualora il contributo sia già stato erogato verrà recuperato quanto non dovuto.
6. Il contributo sarà direttamente accreditato sul conto corrente indicato dal richiedente, previo accertamento dell'avvenuta regolarità del versamento di imposte/tributi comunali dovuti per l'anno di competenza (es. TARI, IMU e nuovo Canone di esposizione pubblicitaria etc).
7. I contributi sono concessi nel rispetto dei criteri indicati nel presente Regolamento e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo allocati. Esaurito il fondo disponibile, le domande eccedenti saranno considerate escluse per l'annualità di riferimento.
8. Le domande eccedenti di cui al comma 9, saranno considerate prioritarie ai fini della concessione del contributo per l'annualità successiva, in presenza dei requisiti regolamentari ed in assenza di ulteriore domanda di contributo. Di seguito si procederà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo allocati.
9. L'Istruttoria delle domande è demandata all'Ufficio comunale competente.

Art. 5 – Controlli e disciplina.

1. L'Ufficio comunale competente si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente, oltre a quanto già nella disponibilità delle informazioni, dei dati e documenti d'ufficio, fino all'erogazione del contributo.
2. In sede di istruttoria l'Ufficio comunale competente si riserva di acquisire specifica documentazione o certificazioni o relazioni finalizzate alla corretta e trasparente qualificazione dell'attività ai fini del riconoscimento del contributo.
3. In caso di dichiarazioni mendaci l'Ufficio comunale competente provvederà a recuperare la somma indebitamente percepita e attivare le procedure di cui all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva di emanare, con specifiche deliberazioni di Giunta Comunale, direttive in merito all'attuazione del presente regolamento.